

Pubblicato il 28/04/2022

N. 02896/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02172/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2016, proposto da Concetta Picone, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Mauriello, Luisa Gargiulo, con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Mauriello in Napoli, via F.S. Correra, 250;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Romano in Napoli, P.zzo S. Giacomo c/o Avvocatura Municipale;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale di diniego avente prot. n 242703 del 21/03/2016, notificato il 23/03/2016, a firma del dirigente del Comune di

Napoli, Direzione centrale patrimonio servizio politiche per la casa, con il quale è stato negato alla ricorrente quale occupante dell'unità immobiliare sita in Ponticelli alla via Napoli, civico 76/78, il subingresso nella locazione del locale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2022, celebratasi da remoto con modalità di videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la Sig.ra Picone ha impugnato il provvedimento in data 23 marzo 2016 con il quale è stato espresso il diniego al subingresso della ricorrente nella locazione dell'immobile di proprietà comunale destinato ad attività commerciale e sito in Ponticelli alla via Napoli n. 76/78; il ricorso è affidato ai seguenti motivi di gravame:

1) in primo luogo, si assume che il provvedimento difetterebbe di adeguata motivazione, in violazione del principio di trasparenza che governa l'attività amministrativa; nel caso di specie sarebbe, inoltre, inutilmente elaso il termine di 30 giorni spettante all'Amministrazione per intervenire all'esito della comunicazione da parte dell'interessata del subentro nell'attività della precedente locataria del bene; l'ente, peraltro, avrebbe omissso l'esperimento delle attività di competenza, e in particolare la richiesta di pagamento del canone al precedente conduttore dell'immobile, con le iniziative di conseguenza necessarie;

2) ancora: in forza del disposto dell'art. 36 L.392/78 il dante causa della

ricorrente sarebbe legittimamente subentrato all'originario locatore del bene.

Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendone, nel merito, il rigetto.

All'udienza in data 11 aprile 2022, celebratasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dal Comune resistente.

L'eccezione è fondata: non è dato, infatti, rinvenire, nella fattispecie in commento, alcun esercizio di poteri autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione evocata in giudizio tale da fondare la giurisdizione del TAR adito.

Rileva, in particolare, la circostanza che nel caso di specie si controverte relativamente al diritto della ricorrente al subentro nel contratto di locazione stipulato dal Comune di Napoli in riferimento all'unità immobiliare ad oggi dalla stessa occupata, diritto che l'ente nega in ragione della disdetta comunicata all'indirizzo di uno dei soggetti che la avrebbero preceduta nell'avvicendamento dei conduttori.

In questo contesto, la vicenda profila un rilievo squisitamente civilistico, senza involgere alcun esercizio di pubblici poteri, del resto nemmeno indicato dalla ricorrente.

2. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione di questo TAR, sussistendo la giurisdizione dell'A.G.O., davanti alla quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

Appare opportuna al Collegio, in ragione della natura in rito della presente decisione, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi di cui in parte motiva per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell'art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2022, celebratasi da remoto *ex art. 87 comma 4 bis cpa*, con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF

Viviana Lenzi, Consigliere

Daria Valletta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daria Valletta

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO